

Cassazione civile sez. trib., 08/11/2024. n. 28886

(*omissis*)

RILEVATO CHE

l'Amministrazione delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, che aveva accolto integralmente l'appello della contribuente società avverso la sentenza di primo grado; la società è rimasta intimata;

con atto depositato telematicamente in data 2 gennaio 2023 l'Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso; non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, visto che la società non ha svolto in questa sede attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 novembre 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *A seguito della rinuncia al ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ritualmente comunicata con deposito telematico, il giudizio viene dichiarato estinto dalla Corte. Tale estinzione comporta la cessazione del procedimento innanzi alla Suprema Corte senza una pronuncia sul merito della controversia originaria. Inoltre, in ragione della mancata attività difensiva della società contribuente in questa fase, non si procede alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è formalizzata con la data della camera di consiglio del 18 settembre 2024 e il successivo deposito in cancelleria avvenuto l'8 novembre 2024.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d'appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull'accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza. Per quanto riguarda i motivi di ricorso l'art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugate:

- per motivi attinenti alla *giurisdizione*,
- per violazione delle *norme sulla competenza*, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- per *violazione o falsa applicazione di norme di diritto* e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- per *nullità della sentenza o del procedimento*;
- per *omesso esame circa un fatto decisivo* per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. A pena di inammissibilità sono previsti determinati requisiti di

Giurispedia.it